



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS – procedimento disciplinare – inammissibilità dell'intervento

## **Descrizione**

Il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell'organo che esercita l'azione disciplinare; dall'altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all'azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso) (Collegio di Garanzia dello Sport, n. 39 del 2015).

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 29/CFA/2021-2022/C

## **Presidente**

De Zotti

## **Relatore**

Palmieri

## **Riferimenti normativi**

art. 104 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0029 CFA del 28 ottobre 2021 ( U.G. Manduria Sport-Sig. Leone Eupreprio-Procura Federale)**